

AVVISO PUBBLICO

per la nomina del Revisore Unico dei Conti Triennio dal 2021 al 2024

PREMESSO

- Che lo Statuto attualmente vigente del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l., non prevede la figura del revisore nè quella del collegio sindacale;
- Che a tal proposito l'articolo 2477 del codice civile testualmente recita: *"L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo"*.
- Che l'articolo 2477 del Codice Civile, intitolato Sindaco e Revisore Legale dei Conti, in cui sono determinati i presupposti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata ha subito una radicale modifica a seguito del Decreto Legge convertito con modificazioni dalla Legge 14/06/2019 n. 55 c.d. *"Decreto sblocca cantieri"*.
- Che a seguito di tali modifiche, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, si concretizza per le società a responsabilità limitata che abbiano superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
 - a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unitàEd ancora nel caso in cui la società:
 - a) È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - b) Controlla una società obbligata alla revisione dei conti;
- Che, a partire dal 01/02/2019, il Consorzio Tirreno Ecosviluppo, svolge la propria attività senza il supporto di un servizio di Tesoreria in quanto, per specifico parere della Ragioneria Generale dello Stato, *"La forma giuridica del Consorzio è di tipo societario e, quindi, non vi è la coesistenza dei due presupposti (natura pubblica e trasferimenti dal bilancio statale) per l'assoggettamento al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 720 del 29/10/1984"*

RILEVATO

- che come si evince dai più recenti orientamenti giurisprudenziali, emerge con estrema chiarezza che l'attività economica prevalente del Consorzio, esplicitata nella veste di Centrale Unica di Committenza è organizzata sul modello di "impresa pubblica – impresa/società consortile in partecipazione pubblica", in cui la personalità giuridica "pubblica amministrazione" è distinta dall'amministrazione che viene svolta secondo i criteri del diritto privato della società di capitali.
- Che se da un lato, per quanto appena detto l'attuale assetto societario del Consorzio escluderebbe l'obbligo di dotarsi di un organo di controllo, dall'altro lato, invece, la previsione specifica per le Aziende speciali anche a carattere consortile, di cui all'art. 114 T.U.EE.LL. prevede invece come necessaria l'esistenza di un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione, per come specificatamente previsto dall'art. 2477 del Codice Civile;
- Che per ali motivi, in ossequio a principi di massima trasparenza contabile e gestionale e di rispetto per tutti gli Enti soci appare assolutamente necessario oltre che opportuno che il Consorzio si doti di un organo di controllo sia pure in forma semplificata monocratica ovvero di un "Sindaco-revisore" in conformità a quanto indicato dall'art. 2477 del Codice Civile, e ciò in considerazione delle attuali caratteristiche economiche ed organizzative rivestite dal Consorzio;
- Che compito del "Sindaco unico" è quello di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e di quelle specifiche che si applicano al Consorzio in relazione alla partecipazione al capitale di Enti Pubblici, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento

CONSIDERATO

- che il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. in data 31/10/2019 aveva pubblicato l'Avviso per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020-2022, sulla scorta della considerazione che la gestione amministrativa e contabile dovesse essere ricondotta a quella tipica degli Enti locali territoriali;
- che alla luce del parere sopra richiamato della Ragioneria Generale dello Stato e della chiusura del servizio di tesoreria e la contestuale apertura del C/C ordinario, nonché di quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile è da ritenersi non applicabile nella sua interessa la procedura di matrice pubblicitaria per la nomina del Revisore Unico dei Conti;

- che, in ogni caso, ai fini della migliore individuazione della figura del “Sindaco/Revisore Unico” si ritiene di poter mutuare, sia pure in parte, le procedure previste dalla legge per gli Enti Locali soci e che, quindi, per tali motivi, appare conforme a criteri di ragionevolezza la circostanza che la figura del “Sindaco/Revisore Unico” venga scelta attingendo all’elenco dei professionisti iscritti all’Albo dei Revisori Legali dei Conti, tenendo comunque in maggiore considerazione – nello specifico - criteri di diretta prossimità in relazione alle specifiche esigenze organizzative connesse allo svolgimento delle funzioni del Consorzio e rapportando il curriculum professionale ritenuto occorrente rispetto alla peculiarità delle caratteristiche dell’Azienda Consortile a r.l.;
- che, invece, appare necessario adottare le procedure tipiche per la nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, consistenti nella pubblicazione di un Avviso preventivo per la ricerca delle candidature, ad eccezione, ovviamente, della pubblicazione nel sito on-line del competente Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, che non trova applicazione al caso di specie;
- tutto ciò premesso e ritenuto, in esecuzione della deliberazione del CdA del 19 aprile 2021

SI RENDE NOTO

che il Consorzio intende procedere alla nomina del Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina;

1. L'Organo di Revisione contabile verrà scelto mediante sorteggio pubblico tra coloro i quali saranno in possesso di tutti requisiti (fascia 1):
 - a) Iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27/01/2010, n. 39 o iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - b) anzianità d'iscrizione non inferiore a 2 anni;
 - c) che abbiano conseguito nell'anno precedente almeno dieci crediti formativi, per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali ed in sede di prima applicazione riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
2. La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, il limite all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabiliti in analogia alla disciplina di cui agli artt. 234-241 del D. Lgs. n. 267/200
3. Per tale l'incarico verrà corrisposto un compenso annuale forfettario ed omnicomprensivo parametrato ai limiti di cui al D.M. 21/12/2018 per la figura del Revisore dei Conti degli Enti Locali di minori dimensioni (**Tab. A fascia da 500 a 999 abitanti € 3.180,00**) e senza diritto al rimborso di spese connesse al raggiungimento della sede lavorativa per lo svolgimento della funzione affidata dovendosi tener conto della circostanza secondo cui, in analogia agli altri lavoratori del comparto, il raggiungimento della sede di servizio deve restare a carico esclusivo del lavoratore;

4. Il revisore non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice civile, né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 dell'ordinamento finanziario;
5. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi del Consorzio e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Direttore Generale, dai dipendenti del Consorzio presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico – finanziaria e da dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente agli enti locali soci del Consorzio;
6. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il Consorzio o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso, né presso gli Enti Locali soci del Consorzio medesimo;
7. Per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il Comune si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie.

Le candidature presentate, carenti dei requisiti richiesti, non verranno ritenute valide.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Gli aspiranti candidati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione redatta su carta semplice, preferibilmente secondo il modello allegato, completa dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale e partita Iva, indirizzo di posta elettronica, sottoscritta con firma autografa per esteso oppure firmata digitalmente, che resa ai sensi e nelle forme del DPR 445/2000, dovrà contenere la dichiarazione:

1. di accettare integralmente le condizioni contenute nel presente avviso;
2. di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora, in sede di verifica, una o più delle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione dovessero risultare non veritiere;
3. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.10 della L.R. 3/2016, come sostituito dall'art.6 della L.R. 17/2016 e s.m.i, con indicazione espressa e dettagliata degli stessi e precisamente:
 - a. di essere residente in Sicilia
 - b. di essere iscritto da almeno due anni nel registro dei Revisori Legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - c. di avere conseguito, nell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile;
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs 267/2000;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché di non essere decaduto da un precedente impiego;

7. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
8. che non sussiste la causa di incompatibilità relativa all'assunzione di più incarichi di cui al all'art.7 della L.R. 17/2016 e s.m.i. intervenute con L.R, 16/2017 – art.39 lett. D;
9. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", a norma dell'art. I comma 49 e 50 della L. 190/2012;
10. di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;
11. di impegnarsi senza riserva alcuna nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo quanto previsto dagli artt. 235, 239 e 240 del D.Lgs. 267/2000;
12. la propria disponibilità ad accettare l'incarico in caso di nomina;
13. di rispettare, in caso di nomina, il limite di due incarichi previsti dall'art. 7 della L.R. 17/2016 e s.m.i.;
14. di essere a conoscenza che per lo svolgimento dell'incarico, a parziale deroga rispetto alle norme di carattere generale di cui al D.M. Interno del 21/12/2018, il Consorzio Tirreno Ecosviluppo Soc. Consortile a r.l. non disporrà il rimborso di alcuna spesa di viaggio e/o missione dovendosi tener conto, in analogia a quanto stabilito per tutti gli altri lavoratori del comparto, che il raggiungimento della sede di servizio deve restare ad esclusivo carico del lavoratore.
15. di autorizzare il Consorzio al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in questione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da:

- ✓ curriculum formativo e professionale dal quale risultino le competenze e le esperienze maturate, sottoscritto con firma autografa o firmato digitalmente e corredato da copia di documento di identità personale in corso di validità.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, di cui si allega lo schema, indirizzata al Consorzio Tirreno Ecosviluppo – *Società Consortile a r.l.*, Via Roma n. 7 - 98040 VENETICO (ME), dovrà pervenire entro il 22/05/2021 e deve essere trasmessa con le seguenti modalità:

- in busta chiusa, direttamente al **Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 – Società Consortile a r.l.** c/o Comune di Venetico – Via Roma n. 7 - 98040 - Venetico (ME) negli orari di ufficio;
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC istituzionale del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 – Società Consortile a r.l.– tirrenoecosviluppo@pec.it;
- la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal candidato con la propria firma digitale, rilasciata da uno degli Enti certificatori iscritti nell'elenco del CNICP (DigitPa) e alla stessa allegata la documentazione richiesta nel presente bando in formato pdf;

La busta contenente la documentazione deve riportare il nominativo e l'indirizzo del partecipante e la dicitura: **"Domanda per la nomina del Revisore dei Conti del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 – Società Consortile a r.l."**.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Consorzio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L'inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel presente bando.

Si provvederà, successivamente, alla raccolta delle domande presentate e il relativo elenco sarà allegato alla proposta di deliberazione dell'Assemblea del Consorzio che provvederà alla nomina del Revisori con le modalità di cui all'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/3/2016.

L'attività sarà svolta avvalendosi anche degli uffici del Consorzio e dovrà essere espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'Ente. Il revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. Si precisa inoltre che il professionista nominato è responsabile di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati in quanto formalmente incaricato.

CAUSE DI CESSAZIONE, DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento, i limiti di affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità sono stabiliti dagli artt. 234/241 del D.Lgs 267/2000, nonché dallo Statuto Consortile.

Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la data di deliberazione di nomina, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico o di ineleggibilità, il soggetto dovrà darne immediata comunicazione al Consorzio con lettera raccomandata A/R o tramite PEC all'indirizzo: tirrenoecosviluppo@pec.it.

In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell'ambito della suddetta comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione stessa: in mancanza di tale comunicazione il nominativo del soggetto sarà escluso dalla formazione dell'elenco.

Del presente avviso sarà data pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On Line (link "Albo Pretorio"), sul sito istituzionale del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc Cons. a r.l. ed all'Albo Pretorio dei Comuni Soci.

Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento Dr. Guido Di Blasi telefono: 090/9942498

L'incarico avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di nomina.

Venetico lì 26/04/2021

Presidente del C.d.A.
Geom. Campo Antonino